

L'autorizzazione di passo carrabile non è un optional

 *Pratica Amministrativa* | 2 maggio 2024 | n. 1 | di **Alessandro Merciarì**

Abbiamo nei giorni scorsi approfondito il tema dell'iter autorizzatorio dei passi carrabili e i collegamenti che esistono tra l'attività amministrativa e quella fiscale legata al pagamento dell'entrata dedicata alle occupazioni di suolo pubblico, il cui presupposto ricomprende da sempre, con le discipline Tosap, Cosap e CUP, anche la fattispecie dei passi carrabili.

Con il presente approfondimento invece proviamo a fugare ogni dubbio su quella che possiamo definire una credenza popolare piuttosto diffusa e che vorrebbe il rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile come un servizio a domanda individuale legato ad una necessità del titolare di un varco carrabile che ne chiede il rilascio al fine di risolvere problemi legati alla facilità di accesso o alla possibile presenza di stalli nell'area antistante il proprio varco.

Tuttavia, l'autorizzazione di passo carrabile da parte dell'ente proprietario della strada non è opzionale. A mente dell'articolo 22 del Codice della Strada tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati; prescrizione che non riguarda solo quelli per i quali il titolare dimostra interesse ad ottenerne il rilascio.

I primi tre commi dell'articolo 22 recitano:

“1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.”

Questo significa che per poter accedere con un veicolo alla strada pubblica da una proprietà privata è necessario avere l'autorizzazione dell'ente pubblico responsabile di quel determinato tratto viario.

Non si parla di facoltà, ma si impartisce una disposizione vincolante in base alla quale tutti gli accessi, nuovi o già esistenti, devono, e sottolineo devono, ottenere l'autorizzazione e conseguentemente esporre l'apposito segnale, con le dimensioni e la forma stabilite con la figura

II.78. a corredo dell'articolo 120 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Il cartello di passo carrabile svolge la funzione di indicare la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige in permanenza il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del Codice.

La conferma che non si tratta di una opzione, la troviamo nel successivo comma 11 nel quale si stabilisce:

“Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.”

Chiaro l'intento del Legislatore, non è ammesso mantenere in uso un accesso carrabile senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che dovrà essere elevata dagli organi di vigilanza con competenza in materia di Codice della Strada, attività che per i comuni viene svolta dalla Polizia Locale.

L'obbligo e non l'opzione deriva dalla necessità di tutelare la sicurezza stradale, con la verifica delle condizioni, contenute nel Regolamento di attuazione del CdS, che devono essere valutate e rispettate per poter concedere la possibilità di transitare con un veicolo dalla strada pubblica all'area privata e viceversa. Si devono considerare le caratteristiche della strada su cui aggetta l'accesso che potrà risultare strada con sostenuta viabilità, media viabilità, oppure poco trafficata, si dovranno calcolare le distanze dalle intersezioni e valutare la visibilità che dovrà quanto meno essere pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.

Vediamo quindi cosa prevede il Regolamento di attuazione nei passaggi dedicati e correlati alle disposizioni contenute nell'articolo 22 del CdS.

A mente dell'articolo 44 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada: *“si definiscono accessi: a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico; b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.”* Il comma 2 dell'articolo 44 prosegue individuando le tipologie di accesso: *“Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti”.*

In base al successivo articolo 45 vengono chiariti gli aspetti di sicurezza a cui sono chiamati ad una specifica valutazione gli enti proprietari della strada, quando gli accessi riguardano le strade extraurbane. Il comma 5 in particolare prevede: *“Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia*

dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.”

Il successivo comma 6 è fondamentale in ordine all'odierno approfondimento perché chiarisce come la domanda di passo carrabile può essere rigettata dall'ente proprietario della strada. Come dire, l'uso di un accesso carrabile non è un diritto incondizionato a favore del proprietario di un'area che aggetta sulla strada pubblica. Se mancano le condizioni di sicurezza, o se la presenza del passo pregiudica la fluidità della circolazione stradale, questo può essere negato, con buona pace di chi vuole accedere alla sua proprietà in macchina.

Il comma prevede: *“6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice.”*

In linea con il comma 6 troviamo anche il successivo comma 7 che prevede: *“L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.”*

Con il successivo articolo 46 vengono disposte le condizioni di sicurezza da rispettare in caso di accessi realizzati su strade urbane.

In base al comma 2 si stabilisce che: *“Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.”*

Tuttavia, sulle strade urbane dove la competenza al rilascio è sempre dei Comuni anche su tratti di strada provinciale, regionale o statale, è concessa una deroga alle distanze minime per quei passi costruiti prima dell'entrata in vigore del Codice, così come chiarito al comma 6: *“I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice.”*

Una misura derogatoria che si è resa necessaria pensando ai centri urbani delle nostre città storiche che non possono davvero rispettare le distanze previste dalle intersezioni data la densità costruttiva che le caratterizza.

Chiaramente anche queste autorizzazioni dovranno rispettare le esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione, prevedendo la possibilità di imporre condizioni al rilascio, come arretramenti dei cancelli, automatismi, installazioni di specchi parabolici.

In conclusione, ottenere l'autorizzazione di passo carrabile, per chi intende transitare da una proprietà privata alla strada pubblica, non è opzionale e soprattutto non è legata solo ad una reale necessità del soggetto richiedente. In questo senso, ogni ente proprietario della strada, e in particolare i Comuni, dovrebbero sensibilizzare i propri cittadini a regolarizzare gli accessi carrabili a beneficio della sicurezza stradale e pedonale e della fluidità della circolazione sulle strade urbane ed extraurbane del nostro Paese.